

Direttiva cantonale riguardante le misure obbligatorie di prevenzione e lotta al fuoco batterico (*Erwinia amylovora*)

1. Scopo

¹ L'intero territorio cantonale viene definito come “zona a bassa prevalenza”, al fine di mantenere esigua la frequenza d'insorgenza del battere *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al., agente patogeno del fuoco batterico (in seguito FB) considerato organismo regolamentato non di quarantena.

² Le misure qui descritte definiscono le disposizioni di ordine fitosanitario da adottare sul territorio cantonale.

³ Tutti i gestori di piante ospiti di cui al punto 3 o, in assenza di un gestore, i loro proprietari, sono tenuti a rispettare le disposizioni della presente direttiva.

2. Basi legali

Ordinanza del 31.10.2018 sulla salute dei vegetali (RS 916.20), Ordinanza del 14.11.2019 del DEFR e del DATEC sulla salute dei vegetali, Legge cantonale del 03.12.2002 sull'agricoltura (in part. l'art. 29) Regolamento del 23.12.2003 sull'agricoltura (in part. gli art. 65/66/67 e 118).

3. Piante ospiti

Le piante ospiti sono definite secondo la direttiva federale n. 3 in vigore dal 01.01.2020 sulla sorveglianza e la lotta contro il fuoco batterico, e comprendono i generi e le specie seguenti: *Amelanchier* Medik., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* Tourn. ex L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Bosc ex Spach, *Photinia davidiana* Cardot, *Photinia nussia* Cardot, *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.

4. Sorveglianza del territorio

¹ Tutti i gestori di piante ospiti di cui al punto 3 o, in assenza di un gestore, i loro proprietari, devono sottoporle almeno a un controllo annuale (preferibilmente in estate) per rilevare eventuali infestazioni da FB. Ciò riguarda in particolare i produttori di frutta a granella ma sostanzialmente anche i Comuni e i privati che possiedono piante ospiti in orti, boschetti e/o su altre superfici all'interno di queste zone.

² Tutti i gestori di piante ospiti di cui al punto 3 o, in assenza di un gestore, i loro proprietari, hanno l'obbligo di segnalare i casi sospetti o accertati di FB al Servizio fitosanitario cantonale (in seguito SFC) il quale farà un sopralluogo e se necessario preleverà un campione vegetale che sarà analizzato. In caso di esito positivo, è obbligatoria l'eliminazione delle parti infette secondo le presenti direttive (crf. pt. 6).

³ Il SFC esegue annualmente ispezioni a campione, in funzione del rischio per verificare il rispetto degli obblighi di cui al cpv. 1 e 2 e definire lo stato fitosanitario del territorio. I monitoraggi consistono in controlli visivi delle piante ospiti e, nei casi dubbi, in specifiche analisi di laboratorio.

5. Informazione

¹ Il SFC è tenuto ad informare in merito:

- all'adeguamento o alla revoca della "zona a bassa prevalenza";
- agli obblighi che sono tenuti a rispettare i gestori o, in assenza di un gestore, i proprietari di piante ospiti.

6. Misure di lotta

¹ In caso di infestazione i gestori o, in assenza di un gestore, i proprietari delle piante ospiti devono rimuovere il più presto possibile le parti di piante infestate (taglio netto, rottura).

² Il materiale infetto deve essere eliminato tramite i rifiuti solidi urbani oppure deve essere incenerito.

³ Nelle zone dove è stata accertata la presenza di FB, è necessario mantenere disinfettate tutte le piante ospiti, sia risanate che sane. Gli interventi specifici vengono concordati con il SFC e cadenzati seguendo le indicazioni di utilizzo riportate in etichetta. Maggiori informazioni sono consultabili al sito www.ti.ch/fitosanitario → Documentazione prodotti fitosanitari → Indice dei prodotti fitosanitari in frutticoltura.

⁴ Il SFC, se necessario, qualora riscontri la presenza di infezioni dovute a *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* e il mancato ossequio agli obblighi da parte dei detentori di piante ospiti, può ordinare mediante decisione le misure di lotta conformemente alla presente direttiva.

7. Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 6 aprile 2020.

Bellinzona, 31 marzo 2020